



*Ministero delle politiche agricole*

*Roma,*

*alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA  
QUALITÀ AGROALIMENTARE IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ  
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA  
PQAI I

ICQRF  
D.G. PREF  
D.G. VICO

Regione Emilia Romagna

Oggetto: Richiesta informazioni su certificazione prodotto a base di tonno con olio di oliva biologico

In merito alla richiesta di informazioni in oggetto, pervenuta alla Scrivente in data 7 ottobre, si rappresenta quanto segue.

Ai sensi dell'art. 1, par. 2, del Reg. (CE) n. 834/2007, "non si considerano i prodotti della caccia e della pesca come facenti parte della produzione biologica".

Tuttavia, l'art. 23, par. 4, lett. c) del Reg. (CE) n. 834/2007, stabilisce che è possibile utilizzare il termine "biologico" o le sue abbreviazioni nell'etichettatura degli alimenti trasformati il cui principale ingrediente sia un prodotto della caccia e della pesca e che contengano altri ingredienti di origine agricola che siano tutti biologici. Il termine biologico potrà comparire sia sull'elenco degli ingredienti sia nello stesso campo visivo della denominazione di vendita, con l'ulteriore condizione che tali alimenti trasformati siano conformi all'art. 19, par. 1 e all'art. 19, par. 2 lett. a), b) e d). Ciò significa, tra l'altro, che potranno essere utilizzati solo additivi e ausiliari di fabbricazioni ammessi in agricoltura biologica inclusi nell'allegato VIII del Reg. (CE) n. 889/2008.

L'art. 24 del citato Reg. (CE) n. 834/2007 prevede, inoltre, che se è utilizzato il termine "biologico" o le sue abbreviazioni, deve comparire sull'etichetta anche il numero di codice dell'organismo di controllo cui è assoggettato l'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente.

Ai sensi dell'art. 25, par. 1, secondo comma, si precisa che non è possibile utilizzare il logo europeo per il prodotto in questione.

In materia di etichettatura occorre anche tener conto di quanto stabilito dall'art. 8 del Decreto ministeriale n. 18354/2007 che prevede le modalità di indicazione del codice dell'organismo di controllo e che prescrive l'obbligo aggiuntivo di inserire il codice dell'operatore controllato.

Per quanto sopra, si conferma che l'attività di produzione di tonno in olio di oliva biologico ricade nell'ambito applicativo dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834/2007 che prevede l'obbligo di notifica all'Autorità competente e l'assoggettamento al sistema di controllo.

Per quanto riguarda la notifica di attività, tenuto conto che codesta ditta ha sede in Emilia Romagna, l'iter dovrà transitare attraverso il sistema informatico autonomo di cui la Regione in questione si è dotata. Per informazioni di prega di consultare il seguente link:

<http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/come-fare-per/notifica-di-operatore-biologico>.

Relativamente all'assoggettamento al sistema di controllo, si rimanda all'elenco degli organismi di controllo autorizzati ad operare in Italia, che può essere consultato sul portale Sinab, al seguente link:

<http://www.sinab.it/home-filiera?home=organismi-di-controllo>

Si resta a disposizioni per ogni ulteriore chiarimento.

IL DIRIGENTE

Roberta Cafiero

*(Firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)*